



Prot. N° (allegato a PEC)
Class. 014-10
Fascicolo 5/2023
Rif. Prot. n. 2506/2023

ORDINANZA N. 05/A/23 del 25/01/2023

OGGETTO: S.P. N° 57 Sant'Angelo Montefelcino
Modifica della circolazione a senso unico alternato in prossimità dell'inizio del centro abitato di Montegaudio dal km 1+800 al km 2+000 a seguito di un movimento franoso di valle.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 VIABILITÀ

PREMESSO che l'Ufficio 4.2 "Gestione Manutenzione Viabilità 1" ha formulato la proposta di seguito riportata:

"PREMESSO

La S.P. 57 "Sant'Angelo Montefelcino" lungo il tratto in argomento è caratterizzata da un discreto traffico anche pesante;

che in seguito agli eventi atmosferici del 21- 22- 23 del mese di Gennaio la scarpata di valle è stata oggetto di un movimento franoso abbastanza importante scoprendo anche la condotta idrica gestita da Marche Multiservizi;

che in attesa del perfezionamento dei lavori di messa in sicurezza della scarpata , risulta necessario interdire il traffico sulla corsia in direzione Sant'Angelo in Lizzola affinché i carichi indotti dal traffico non compromettano la stabilità del piano viabile;

CONSIDERATO

che per ragioni di sicurezza della circolazione stradale occorre istituire il restringimento della carreggiata con l'installazione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 pertanto tutta la segnaletica necessaria resta a totale carico dello scrivente servizio viabilità.

SI PROPONE

Di autorizzare la modifica alla viabilità sulla S.P. 57 Sant'Angelo Montefelcino dal km 1+800 al km 2+000 con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico a partire dal 25/1/2023 fino al perfezionamento dei lavori di messa in sicurezza della scarpata."

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.vo del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione



dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

La modifica della viabilità sulla S.P. 57 Sant'Angelo Montefelcino con senso unico alternato mediante impianto semaforico dal km 1+800 al km 2+000 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data della presente ordinanza.

DISPONE

che l'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'articolo n. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino al termine dei lavori;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).
- Che la presente ordinanza sarà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti di cui allegato elenco;
- Che la presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e pubblicata all'Albo Pretorio on-line;
- Che ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o con ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 – VIABILITÀ

Dott. Ing. Mario Primavera

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs.n. 82/2005 e s.m.i.)*

